



Comune di Vigodarzere  
Provincia di Padova

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459



Reg. Ord. n. 105/ 23.10.2018

**ORDINANZA**

**OGGETTO: Provvedimenti temporanei per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2018/2019**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- il Decreto Legislativo 3.8.2007 n. 152 "Attuazione della direttiva 2004/17/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente";
- il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa";

**PRESO ATTO che:**

- con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha classificato, in via provvisoria, i Comuni della regione in zona A, B, o C in base alla criticità degli inquinanti, ai valori limite delle concentrazioni previsti dalla normativa, al numero di abitanti e alla densità abitativa;
- con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.4.2016. che prevede la stesura di una valutazione periodica dello stato di qualità dell'aria estesa a tutto il territorio regionale e che assegna specifiche competenze alle Province e ai Comuni;
- con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune (t/a Km<sup>2</sup>);
- con deliberazione n. 2130 del 23.10.2012 la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione regionale, in vigore dall'1.1.2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

**DATO ATTO che** con la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, il Comune di Vigodarzere che ha una densità emissiva di inquinanti tra 7 e a 20 t/a per Km<sup>2</sup>, è stato classificato come "A1 Provincia";

**Richiamate** le seguenti DGRV:

- la DGRV 1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria" che approva la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento dell'aria;
- DGRV 1909/2016 Approvazione "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- DGRV 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

**VISTI** gli esiti della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" riunitosi il 14.9.2018, in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2018/2019;

**VISTI:**

- gli artt. nn. 5, 6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell'atmosfera adottato con delibera G.C. n. 31/3.5.2011 e approvato dalla Provincia di Padova con delibera G.P. n. 197/6.10.2011;

**ORDINA**

**1) di approvare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2018/2019, dal 23 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, nell'intero territorio comunale:**

**- NESSUNA ALLERTA – SEMAFORO VERDE** (nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi):

- 1) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19° C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
- 2) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...), con una classe di prestazione energetiche ed emissive inferiore alle 2 "stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 3) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" **(a partire dal 9 dicembre 2017)**;
- 4) **divieto di combustione all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali**;

**- LIVELLO ALLERTA 1 "SEMAFORO ARANCIO" (attivato dopo 4 giorni di consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 microg./mc di PM10) - misure aggiuntive rispetto al livello "semaforo verde" :**

- 1) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...), con una classe di prestazione energetiche ed emissive inferiore alle 3 "stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 2) divieto di combustioni all'aperto (di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo d'intrattenimento). Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, purchè la pira sia di ridotte dimensioni;
- 3) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" **(a partire dal 9 dicembre 2017)**;
- 4) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Part II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs. 152/2016, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI En ISO 17225 – 2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 5) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

**LIVELLO ALLERTA 2 - SEMAFORO ROSSO** (attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10), sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti - **misure aggiuntive rispetto ai livelli precedenti:**

- 1) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet..) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 7.11.17);

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del c.d.s è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1190 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici arch. Igor Callegari.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL SINDACO  
On. Adolfo Zordan  
Firmato digitalmente